



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 21

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Rizzotto

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019, N. 14
“VENETO 2050: POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 novembre 2020.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019, N. 14
“VENETO 2050: POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO””**

Relazione:

Il progetto di legge, muovendo dalla considerazione che, in questo particolare e delicato momento è necessario porre in essere ogni misura che possa aiutare una ripartenza dell’economia, ridetermina al 31 dicembre 2021 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2020, dal comma 5 dell’articolo 6 e dal comma 4 dell’articolo 7 di “Veneto 2050”. Più precisamente, la modifica proposta, al fine di agevolare il rilancio del settore edilizio e, nel contempo, promuovere l’efficientamento energetico, consente di usufruire fino al 31 dicembre 2021 di un ulteriore incremento, rispettivamente del 10% e del 20% del volume o della superficie dell’edificio esistente per gli interventi previsti dai citati articoli 6 e 7 che garantiscano la prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019, N. 14
“VENETO 2050: POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO””**

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14.

1. Al comma 5 dell' articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “*31 dicembre 2020*” sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2021*”.
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “*31 dicembre 2020*” sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2021*”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14.....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3